

## Giuramento del deputato Colombo.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Colombo, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Colombo.** Giuro.

## Si riprende la discussione del disegno di legge sulle materie esplosive.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

**Mecacci.** Convengo con gli onorevoli oratori, i quali mi hanno preceduto, che questo disegno di legge ha bisogno di ritocchi, di modifiche nei singoli articoli, tanto per la struttura giuridica, la quale in qualche punto mi sembra imperfetta, quanto per la necessità di coordinarli con la legge di pubblica sicurezza e col Codice penale.

Quanto sto dicendo è una necessità; poichè, fatto un sommario riscontro tra le disposizioni di questo disegno di legge e le disposizioni del Codice penale, ho veduto che vi sono lacune abbastanza gravi, e si va incontro a molte incertezze, a molte inconseguenze; di modo che, se poi i magistrati dovessero applicare certi articoli, sicuramente verrebbe una giurisprudenza molto confusa, molto arbitraria, la quale darebbe luogo alle solite differenze, alle solite discordanze, che tutti i giorni si deplorano.

Ma d'altra parte riconosco, che nel disegno non c'è quella confusione, che qualche oratore ha affermato; ed anzi, in tutte le varie ipotesi, che vi sono contemplate, si riscontra coerenza, legame e specifica determinazione, dato il fine a cui esso deve servire.

Di più, io non credo che il disegno si dovesse estendere a considerare altre ipotesi di reati commessi con altra specie di atti e di mezzi; inquantochè il medesimo è destinato a regolare, prima la fabbrica, lo smercio e il trasporto di bombe, macchine, involucri o altri congegni micidiali o incendiari; non che della polvere fulminante, e di qualunque altra sostanza la quale entri nella composizione di esplodenti; poi lo scoppio di bombe, di macchine, d'involucri, o materie esplodenti stesse che sono indicate nei successivi articoli; e tutto questo è quello a cui dall'onorevole ministro proponente si doveva e voleva provvedere.

Lo scopo quindi è ben delimitato e questo

disegno di legge bisogna esaminarlo e discuterlo da questo punto di vista, non da altro più largo.

Ma anche a me, col fare qualche accenno ai difetti, ed alle lacune contenute in certi articoli, si permetta di esaminare brevemente il disegno nelle sue linee principali.

Ammetto anzitutto, che gli atti preparatori non sono punibili, perchè questo è un insegnamento elementare della dottrina penale. Parimente riconosco che certi fatti non sarebbero punibili, se non si riguardassero come reati *sui generis*. Ma nell'articolo 1° trovo appunto tutto questo; trovo cioè, che, non si tratta di atti preparatorii, di punire una mera preparazione, ma invece di punire un reato *sui generis*; e date le ipotesi che questo disegno di legge regola, date le condizioni d'imputabilità di reati in quest'articolo contemplati, è chiaro che siamo nei limiti del giure penale.

Così, quando si dispone che è punito colui che fabbrica, smercia, trasporta, tiene in casa o in altro luogo bombe, macchine, involucri od altri congegni micidiali o incendiari (che agiscano per esplosione od altrimenti), non c'è dubbio che si tratta di un fatto il quale per sè stesso costituisce un reato perfetto. Non si tratta di prevenire atti meramente preparatorii, sibbene atti che per loro stessi richiedono, non già una prevenzione, ma una repressione. E questi atti arrivano a tal grado di pericolo, assumono un tal carattere di gravità, che non possono mettersi tra le materie oggetto di contravvenzione, ma invece debbono mettersi tra quelle oggetto di delitto.

D'altra parte, in questo articolo 1° riscontro incertezze e lacune, inquantochè non fa alcuna distinzione a proposito del fabbricare, smerciare, trasportare certe materie sia per mancanza di licenza, sia per destinazione a scopo criminoso.

Le macchine, gli involucri, od altri congegni micidiali o incendiari, che agiscono per esplosione, costituiscono per sè stessi un pericolo imminente e grave, e colui che li tiene commette un reato. Quindi costituisce reato anche il tenere, smerciare, trasportare materie che le circostanze dimostrino essere destinate ad entrare nella composizione di un esplodente. Ma mi pare che qui sarebbe necessario fare una distinzione pel caso che certe materie, potendo pur servire a comporre un esplodente, servano anche alle industrie, e pos-